STATUTO DELLA FONDAZIONE BIASOTTI-VUERICH – ONI US DI UDINE

PRFMFSSA

La Fondazione "Biasotti-Vuerich" viene costituita in ossequio alla volontà manifestata nel testamento olografo del 15 marzo 2008 del suo istitutore dott. Vuerich Luigi, nato a Campoformido il 29 marzo 1932 e deceduto a Padova il 5 giugno 2011, al fine di onorare perennemente la memoria della madre Lina Maria Biasotti, nata a Campoformido il 20 ottobre 1907 e deceduta a Roma il 26 luglio 1995.

ART. 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata "Fondazione Biasotti-Vuerich - ONLUS", con sede legale a Udine via Gian Antonio Licinio n. 12.

La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ART. 2 - SCOPI ISTITUZIONALI

La fondazione non ha fini di lucro, ma persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e pubblica utilità, in particolare nel settore della beneficienza.

La Fondazione elargisce in beneficienza la metà dei proventi netti derivanti dal fondo di dotazione costituito con testamento dal suo istitutore.

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate nei commi precedenti del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con particolare riguardo alle persone o agli enti aventi residenza, domicilio o sede nei Comuni di Campoformi do e Pontebba.

ART. 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto dal notaio Roberto Cutrupia di Udine in data 9 febbraio 2012 con atti rep. n. 93298/29542 e in data 26 marzo 2012 rep. n. 93380, registrati a Udine il 18 aprile 2012 al n. 4705 Serie 1T, per quanto attiene ai beni in Provincia di Udine e dall'inventario eretto dal notaio Chiara Mingiardi di Roma, in data primo marzo 2012 con atto rep. n. 1481/1029, registrato a Roma 4, in data 11 marzo 2012 al n. 4150 Serie 1T, per quanto riguarda i beni in Roma.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- contributi, elargizioni, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione da privati o da enti pubblici o privati a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Il patrimonio dovrà essere amministrato con la diligenza del buon padre di famiglia, evitando operazioni rischiose o di carattere speculativo.

Al fine della conservazione e del mantenimento dello stesso, gli utili risultanti dalla gestione del patrimonio, al netto delle spese di funzionamento della Fondazione, dedottane la metà da destinare agli scopi istituzionali, come previsto al precedente art. 2, dovranno essere investiti per incrementare il patrimonio e conservarne il valore nel tempo.

ART. 4 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente:
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Revisore dei Conti.

ART. 5 - PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti, e dura in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

Ove non venga raggiunta la maggioranza, in caso di parità di voti, risulterà eletto quale Presidente, nell'ordine il Consigliere che ha ricoperto per più anni tale incarico, computando anche i mandati precedenti, ovvero il Consigliere più anziano di carica o di età.

ART. 6 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
- b. convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
- c. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- d. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione,
- e. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione,
- f. assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento,
- g. esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione nonché quelle di straordinaria amministrazione che gli vengano delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari o categorie di affari.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Consigliere più anziano di età.

ART. 7 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da due a cinque membri.

I componenti dell'organo di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una o più volte, anche consecutive.

Il primo Consiglio viene nominato nell'atto costitutivo della Fondazione.

I Consiglieri devono essere scelti preferibilmente tra i parenti e i discendenti della famiglia Biasotti, che siano dotati di indubbia moralità e buona condotta nonché almeno di un diploma di scuola media superiore e, in difetto, tra professionisti qualificati.

La designazione ed il numero dei componenti i Consigli successivi al primo sono decisi dal Presidente prima della scadenza del mandato. Nel caso di impossibilità del Presidente, la decisione sarà presa dal Consigliere più anziano.

Spetterà sempre al Presidente la sostituzione dei Consiglieri che non portino a compimento il quinquennio per dimissioni o altre cause.

I consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Ove, per dichiarazione del Presidente, non si rinvengano candidati aventi i prescritti requisiti, i consiglieri mancanti saranno designati nell'ordine e fino a integrazione del numero deciso dal Presidente, su richiesta del Presidente stesso:

- dalla Curia di Udine:
- dal Comune di Campoformi do:
- 3. dal Comune di Pontebba.

ART. 8 - MANCATO INTERVENTO DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, previa contestazione dei motivi agli interessati.

ART. 9 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il Presidente o un Consigliere con richiesta scritta e motivata.

Le adunanze sono indette con convocazione scritta, firmata dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire ai membri del Consiglio e al Revisore almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 30 ore prima delle sedute straordinarie, a mezzo e-mail, servizio postale, telegramma, facsimile.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e con consenso unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione relative all'approvazione del bilancio deve partecipare anche il Revisore dei Conti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute anche persone estranee alla Fondazione per consulenze, chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

ART. 10 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione va redatto un verbale a cura del Consigliere più anziano d'età, che fungerà da Segretario e lo sottoscriverà unitamente al Presidente.

ART. 11 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- A. approva il bilancio annuale e redige la relazione morale e finanziaria;
- B. delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- C. predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- D. delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni, beni mobili e immobili e le modifiche patrimoniali;
- E. effettua la scelta dei settori di investimento del patrimonio mobiliare;
- F. decide in merito alla amministrazione ordinaria e straordinaria degli immobili rientranti nel patrimonio della Fondazione e alla loro manutenzione;
- G. interpella annualmente i Comuni di Campoformido e di Pontebba per sollecitarne l'indicazione (non vincolante) delle persone o enti da beneficiare;
- H. individua i settori e le persone o gli enti da beneficiare;
- I. determina l'opportunità e l'entità annuale degli interventi di beneficenza, secondo le risultanze del bilancio:
- L. stanzia le elargizioni di beneficenza.

ART. 12 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

Ai Membri del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta una indennità fissata dal Consiglio stesso che ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo

previsto dal D.M. 2.9.2010, n. 169, e dal D.L. 21.06.1995, n. 239, convertito con L. 03.08.1995, n. 336, e successive modifiche ed integrazioni, per il Presidente dell'Organo di Controllo delle S.p.A..

ART. 13 - IL REVISORE DEI CONTI

Il controllo sulla regolarità contabile e fiscale della Fondazione è esercitato dal Revisore dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti per le persone giuridiche di diritto privato dalle vigenti normative.

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione dopo l'insediamento, a maggioranza assoluta; deve essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Revisore rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato una o più volte.

Il Revisore può partecipare, dietro richiesta propria o su invito del Consiglio di Amministrazione, alle sedute del Consiglio e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga opportuni per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo. Di ogni rilievo effettuato viene riferito al Consiglio.

Sono osservate in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 2403 ss del Codice civile in tema di Organo di Controllo.

Il compenso del Revisore è stabilito dal consiglio di amministrazione, nei limiti degli emolumenti previsti dall'art. 10 comma 6 lettera c) del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 14 - CONTABILITA' E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione è obbligata alla formazione del Bilancio annuale. Il Bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il servizio di cassa va affidato ad istituti bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori o al Revisore, a condizioni più favorevoli, e a coloro che, a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

Sono comunque vietate le operazioni indicate nell'art. 10, comma 6, del D.Lgv. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni.

E' stabilito il divieto di distribuire, a coloro che, a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 16 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c..

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga non più possibile il conseguimento degli scopi sociali o per gravi e motivate ragioni creda di dover sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile.

I beni che resteranno, dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che siano espressione del territorio friulano o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, e salve diverse destinazioni imposte dalla Legge.

ART. 17 - NORME GENERALI

Per quanto non contemplato dal presente statuto si rinvia alle disposizioni contenute nel testamento del fondatore e si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

VISTO: IL PRESIDENTE